


Pubblicato il 23/03/2023

N.01702_2023 REG.PROV.CAU.
N. 15853/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15853 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giorgia Tribini, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Luca Grassi, Agnese Tabone, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Annnullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei del provvedimento di mancata iscrizione, in favore di parte ricorrente, ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a.

2022/2023, giusto bando dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, concernente “Anno accademico 2022/2023. Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento”

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tribini Giorgia il 3/3/2023:

Annulloamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei della graduatoria, pubblicata in data 30 gennaio 2023 e successivi scorimenti e/o ripescaggi e/o avvisi, degli ammessi ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, nella parte in cui non colloca la ricorrente all'interno della predetta graduatoria di merito e la inserisce tra in candidati “non eleggibili” e/o, comunque, non la colloca in posizione utile alla iscrizione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Roma La Sapienza;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussistono i presupposti ex art. 55 c.p.a. per la concessione della richiesta misura dell'ammissione con riserva presso la facoltà di interesse, in ragione del mancato superamento della c.d. “prova di resistenza” con riguardo alle contestazioni mosse nel ricorso per motivi aggiunti (con il quale è stata impugnata la nuova graduatoria di merito unitamente ai connessi atti della procedura) avverso

l'esito della valutazione della carriera universitaria svolta presso altro corso di laurea affine (al quale la ricorrente medesima risulta allo stato iscritta) in termini di CFU convalidabili per l'ammissione alla facoltà di interesse rispetto al numero di posti disponibili per l'iscrizione all'indicato anno di corso (successivo al primo), nonché in considerazione della natura caducatoria delle ulteriori censure articolate ove dirette alla contestazione della graduazione dei criteri di valutazione posta dall'Avviso di indizione della procedura ovvero alla prospettazione di vizi fondati su profili – quali la denunciata carenza di verbalizzazione – inerenti al complesso delle operazioni di valutazione;

Ritenuto altresì che occorra, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” tramite pubblicazione sul sito web dell’Università La Sapienza di Roma, con le modalità prescritte nell’ordinanza TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 22 febbraio 2023, n. 3048;

Ritenuto sul punto che le previste pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento; Ravvisati giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative alla presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.

Dispone l’integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Spese della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Chiara Cavallari, Referendario, Estensore

Luca Biffaro, Referendario

L'ESTENSORE
Chiara Cavallari

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO